

del 12 GEN. 2016

Oggetto: Tribunale di Cagliari - Corte d'Appello Sezione Lavoro: ricorso promosso dalla sig.ra A.S. + 9 nei confronti della Azienda ASL 8 di Cagliari - Rimborso spese giudiziali in ottemperanza sentenze n. 1287/13 e n. 336/15

Il Responsabile del Servizio

- PREMESSO** che, con deliberazione n. 232/2009, è stato disposto il conferimento delle deleghe ai Dirigenti aziendali della ASL n. 8, individuando i provvedimenti di competenza del Direttore Generale e quelli delegati formalmente ai Dirigenti;
- VISTO** il D.L.gvo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTA** la L.R. 10/2006 avente ad oggetto "Tutela della salute e riordino del Servizio Sanitario della Sardegna. Abrogazione della L.R. 26 genn. 1995, n. 5";
- VISTA** la delibera del Direttore Generale n. 2658 del 03.11.2005 con la quale questa Direzione Aziendale ha fissato i criteri e i limiti di delega ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di competenza;
- VISTA** la deliberazione n. 1600 del 19.11.2012 con la quale il Direttore Generale ha conferito all'avv. Paola Trudu le funzioni di Responsabile del Servizio Affari Legali;
- ATTESO** che, con ricorso del 22.12.2006, promosso nanti il Tribunale di Cagliari - Sezione Lavoro, i Sig.ri A.S., A.F., A.P., C.M.D., C.A., F.A., I.G., L.L., P.A. e Z.A.M., infermieri professionali dipendenti della ASL 8, in servizio presso la Divisione Geriatria dell'Ospedale SS.Trinità di Cagliari, hanno convenuto in giudizio l'amministrazione di appartenenza lamentando di essere stati adibiti sistematicamente, a far data dal 1998, a mansioni proprie di livelli professionali inferiori che avrebbero causato grave pregiudizio alla loro professionalità e immagine personale;
- ATTESO** che il Tribunale di Cagliari, con sentenza n. 1287/13, ha accolto il ricorso proposto e vietato all'Azienda di adibire i suddetti ricorrenti in servizio presso l'Unità Operativa Geriatrica a mansioni di categorie inferiori; ha condannato altresì l'Ente resistente al risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, oltre alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente;
- ATTESO** che avverso la predetta sentenza questa Azienda ha promosso giudizio d'appello;
- CHE** la Corte d'Appello di Cagliari, con sentenza n. 336/2015, ha rigettato l'appello proposto nei confronti dei Sig.ri A.S. e più, confermato la condanna al risarcimento del danno limitatamente al solo periodo tra il 30.01.1998 ed il 13.10.2006 e condannato l'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio d'appello in favore della parte ricorrente;
- CHE** avverso la pronuncia della Corte d'Appello questa Azienda ha proposto ricorso nanti la Corte Suprema di Cassazione;
- RITIENE** alla luce di quanto sopra esposto di ottemperare alle sentenze n. 1287/13 del Tribunale - Sezione Lavoro e n. 336/15 della Corte d'Appello di Cagliari e rimborsare in favore della sig.ra A.S. l'importo complessivo lordo di € 15.860,00= per le spese legali sostenute da parte ricorrente nei due gradi del giudizio e con espressa riserva di ripetizione di detto importo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso per cassazione promosso da questa Azienda avverso il giudizio d'appello;

del 12 GEN. 2016

CONSIDERATO che per il fatto non sussiste conflitto di interessi con questa Azienda,

D E T E R M I N A

Per i motivi esposti in premessa

- di ottemperare le sentenze n. 1287/13 e n. 336/15 e rimborsare in favore della sig.ra A.S. la somma complessiva lorda di € 15.860,00=, per le spese legali sostenute dalla medesima insieme agli altri ricorrenti, nei due gradi del giudizio, definiti con le sentenze citate, e con espressa riserva di ripetizione di detti importi nell'ipotesi in cui venga accolto il ricorso per cassazione promosso dall'Azienda avverso la pronuncia resa dalla Corte d'Appello;
- di accreditare detto importo sul c.c. bancario intestato alla sig.ra A.S.;
- la spesa iscritta al bilancio 2015 della ASL verrà imputata alla voce "fondo rischi per contenzioso personale dipendente", codice conto A 202030106;
- di comunicare la presente deliberazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale ai sensi dell'art. 29, co. 2 L.R. n. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Responsabile del Servizio avv. Paola Trudu

sm

La determinazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti